



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

Commissioni riunite

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Documento di Osservazioni e Proposte

A.C. 3431

**"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi"**

Roma, 18 gennaio 2022

Signori Presidenti, Onorevoli Commissari,

si esprime un sentito ringraziamento per l'opportunità concessa a Confartigianato di dare il proprio contributo alla discussione del provvedimento in oggetto, rispetto al quale – pur non riscontrando profili di criticità da segnalare – indichiamo alcune osservazioni e proposte su temi di interesse per le imprese.

Proroga “buono viaggio”

Si ritiene opportuno prorogare per il 2022 il c.d. “buono viaggio” previsto dall'art. 200-*bis* del DL Rilancio (DL 34/2020), estendendone al contempo l'applicazione a tutti i Comuni italiani e non solo, come attualmente previsto, ai capoluoghi di provincia e alle città metropolitane.

Il perdurare della crisi pandemica, con l'attuale recrudescenza dei contagi, ne giustifica la proroga in quanto permangono le finalità alla base dell'introduzione della norma volte, da una parte, a favorire e rendere sicura la mobilità di alcune categorie di persone fragili (tra cui quelle fisicamente impediti, a mobilità ridotta o con invalidità, le donne in gravidanza o le persone con più di sessantacinque anni), e dall'altra a sostenere il settore del trasporto pubblico non di linea (taxi ed NCC) che continua a essere in difficoltà.

Proroga in materia di riserve e bilanci

Si ritiene necessario prevedere per il 2022 la proroga delle norme di carattere straordinario previste dall'art. 1, co. 266, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020). Tale disposizione prevede la sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione che si innescano ordinariamente in presenza di perdite “significative”, ovvero di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale o tali da determinarne la diminuzione al di sotto del minimo legale, e in quest'ultimo caso anche la sospensione della causa di scioglimento della società, per le “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. La norma rinvia, inoltre, al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti diretti a rimuovere tali perdite “significative”, dopodiché tornano a operare le disposizioni ordinarie ivi inclusa, ove sussistente, la causa di scioglimento della società.

Poiché per alcuni settori produttivi, come ad esempio il turismo e quelli strettamente collegati (alberghiero, ristoranti, trasporto non di linea, ecc.), è prevedibile che si verifichi anche per il 2021 una perdita di esercizio, occorre prevedere che anche per tali perdite trovi applicazione la suddetta normativa.

Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

Si rileva l'opportunità di sospendere per il prossimo anno – fino al 1° gennaio 2023 – l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell'obbligo stesso.

Riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie

La possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni societarie con applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria sulla plusvalenza, ha trovato nel tempo ripetute riaperture dei termini, da ultimo con la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 1122-1123) per terreni e partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021.

In continuità con tale ultima disposizione, si ritiene opportuno offrire una nuova finestra temporale – sostituendo tale data con quella del 1° gennaio 2022 – a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, consentendo loro di fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d'impresa, rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi.

Analogamente allo scorso anno, si propone che tali soggetti versino l'imposta sostitutiva dell'11% per entrambe le procedure, con perfezionamento della pratica condizionato oltre che al versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva, anche dalla redazione di una perizia di stima giurata. Entrambi questi adempimenti, redazione e versamento, dovrebbero, in caso di introduzione della proroga, avvenire entro il prossimo 15 novembre 2022.

Proroga entrata in vigore del DM in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio

L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2021, in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio è fissata al 25 settembre 2022: si ritiene necessario concedere alle imprese un maggiore lasso di tempo per adempiere agli obblighi formativi previsti dal decreto, anche in virtù del fatto che non sono ancora state codificate le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame previsto a conclusione del processo formativo.

In particolare, la criticità riguarda le imprese del settore impianti, in quanto il decreto introduce anche per esse un innovativo sistema di "Qualificazione dei tecnici manutentori" che di fatto duplica quanto già regolato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterecies, comma 13, lettera a) della*

legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Quindi, si ritiene indispensabile poter riconsiderare le figure destinatarie del provvedimento e i conseguenti adempimenti, in quanto il citato D.M. 37 del 2008, contiene già una disciplina obbligatoria di selezione delle imprese abilitate a svolgere attività di manutenzione sugli impianti, inclusi anche gli “impianti di protezione antincendio” (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M.).

Infine, il “decreto controlli” determina alcune criticità dovute alla mancanza di coordinamento con il D.M. n. 37/2008, in particolare con riferimento:

- agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti;
- all’obbligo di cui agli articoli 3 e 10 del D.M. n. 37/2008 di rivolgersi a imprese abilitate per l’effettuazione di lavori “straordinari” relativi alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di protezione antincendio.

Equiparazione della quarantena a malattia

Si ritiene opportuno estendere fino al 31 marzo 2022 (termine attuale dello stato di emergenza) l’equiparazione del periodo trascorso in sorveglianza attiva alla malattia, alla luce dell’emergenza epidemiologica ancora in atto.

La mancata proroga comporterebbe difficoltà di gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento a tutte quelle attività che non possono, per la loro natura, essere svolte in modalità agile.

Estensione al 2022 del raddoppio del limite di *welfare* aziendale

Si ritiene opportuno estendere anche al 2022 il raddoppio del limite di *welfare* aziendale (*fringe benefit*) quale strumento che ha permesso, anche alle piccole e medie imprese, di affrontare l’emergenza Covid-19 attraverso misure a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’aumento della soglia di deducibilità dei *fringe benefit* può, inoltre, contribuire a sostenere la ripresa dei consumi, ancora fortemente condizionata dalla crisi pandemica.

Proroga dell’obbligo di individuazione del preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza

Si ritiene utile prorogare al 30 giugno 2022 il termine entro cui i datori di lavoro sono tenuti a individuare i preposti per l’effettuazione della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale proroga consentirebbe alle imprese di valutare, entro un adeguato lasso di tempo, la propria struttura organizzativa della sicurezza, adeguandola alle nuove disposizioni intervenute in materia. Si consideri, infatti, che i contratti collettivi di lavoro non hanno ancora stabilito l’eventuale indennità dovuta ai preposti, in attuazione delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge “Fisco-Lavoro” (DL n. 146/21). Inoltre, occorre concedere alle imprese il tempo necessario per

adempiere agli obblighi di formazione e di aggiornamento dei preposti che, peraltro, devono tenersi in modalità “in presenza”.

Esonero dall’esame di idoneità professionale per esercizio attività di trasportatore su strada con mezzi leggeri

A norma dell’articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055, si ritiene opportuno dispensare *ex lege* dall’esame di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada le imprese, con sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell’UE, fra le altre cose: a) operanti nel mercato del trasporto con veicoli aventi massa inferiore alle 3,5 tonnellate; b) comprovanti dieci anni di esperienza continuativa nel settore.

L’esonero dall’obbligo del conseguimento della licenza europea “a mezzo esame”, (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009), non è una deroga *ad hoc* sprovvista di adeguata copertura normativa europea, ma una facoltà legittimamente riconosciuta in capo ai singoli Stati membri prevista dal citato art. 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055.

Per tale motivo si ritiene necessario prevedere al più presto la suddetta modifica, in vista dell’avvicinarsi del 22 maggio 2022, data a decorrere dalla quale – in assenza di una specifica regolamentazione nazionale – occorrerà (per tutti) effettuare il relativo esame di idoneità.

A conferma di quanto argomentato, nel *considerando* n. 3 del regolamento (UE) 2020/1055 è a rigore sostenuto come – nel quadro dell’organizzazione del mercato europeo del trasporto – «le imprese di trasporto di merci su strada che trasportano merci con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate dovrebbero essere esentate dall’obbligo di possedere una licenza comunitaria o altra autorizzazione di trasporto».

Per di più, occorre segnalare come, tra le imprese interessate ne verrebbero ricomprese un numero considerevole in grado di esibire comprovata esperienza professionale nel mercato del trasporto internazionale, di per sé detentrici di un quantitativo congruo di ore dedicate alla formazione e in molti casi già in possesso di licenza comunitaria (3.800 su 12.700).

Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la nuova direttiva sulla promozione dell’energia rinnovabile, è intervenuto in ordine ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo un quadro normativo per molti aspetti incerto, soprattutto sul piano attuativo.

Sebbene l’art. 47 del decreto delegato, abbia riscritto in parte l’art. 15 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – introduttivo dell’obbligo di qualificazione FER – con l’obiettivo di semplificarne la relativa disciplina, il nuovo testo non è riuscito a razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico

di riferimento, rischiando peraltro di rendere maggiormente complicato l'operare efficiente di molte imprese del settore delle rinnovabili.

La nuova disciplina presenta, in sintesi, le seguenti criticità:

1) nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione *ipso facto* della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. *a)*, *a-bis)*, *b)* o *d)*, dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008, mentre, dall'altra, è in via residuale fissato un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. *c)*, ossia per quelli abilitati a svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa del settore;

2) dispone, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti *ex* lett. *c)*, sulla base di percorsi formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente.

La nuova disciplina, dunque, risulta discriminatoria, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile sia amministrativa, oltreché a iniziative dinanzi all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Per tali motivi, si propone di conferire *ex lege* la qualifica professionale FER a tutti i soggetti tipizzati dall'art. 4, co. 1 del DM 37/08, inclusi quelli di cui alla lett. *c)*.